



CITTA' DI FIUMICINO

(CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

ORDINANZA SINDACALE N. 12 del 23-04-2025

OGGETTO: DISCIPLINA ORARIA ATTIVITÀ PRODUTTIVE ANNUALITÀ 2025.

Premesso che:

la possibilità di disciplinare gli orari delle attività commerciali è stata oggetto di una modifica sostanziale statale nel biennio 2011/2012, introducendo la liberalizzazione degli stessi e prevedendo la possibilità per i titolari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande di determinare liberamente il proprio orario di apertura e chiusura e scegliere di rimanere aperti in occasione delle giornate domenicali e festive e della mezza giornata settimanale;

l'art. 50, comma 7 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) attribuisce al Sindaco la competenza a coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;

ai sensi dell'art. 54, commi 4 e 4/bis del d.lgs. 267/2000, il Sindaco, quale ufficiale del Governo adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti;

ai sensi della vigente normativa regionale i Comuni possono prevedere specifiche limitazioni, adeguatamente motivate, da porre agli orari di apertura delle attività commerciali e di somministrazione per la tutela di motivi imperativi di interesse pubblico e generale, a condizione che il limite sia conforme ai principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione.

Dato atto che:

le misure imposte con il presente provvedimento sono coerenti con il quadro normativo vigente e sorrette dall'urgente necessità di intervenire per contrastare situazioni di degrado del territorio, dell'ambiente e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, nonché della tranquillità e del riposo dei residenti, nonché risultano proporzionate, nel bilanciamento degli interessi in gioco, ed adeguate a garantire la tutela di interessi ritenuti prevalenti dall'ordinamento.

Ritenuto che:

- il regime di liberalizzazione degli orari è applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e non preclude all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare il proprio potere contingibile e urgente, ai sensi dell'art.

50, comma 5, TUEL, di riduzione, in via temporanea, dell'orario delle attività di vendita, per comprovate esigenze di tutela urgente dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché del rispetto del diritto dei residenti alla salute in relazione alla quiete, alla tranquillità e al riposo;

- in considerazione del quadro normativo finora esposto, di poter introdurre una specifica disciplina oraria per alcune tipologie di attività commerciali e di pubblico intrattenimento, al fine di tutelare le esigenze di tranquillità e riposo dei cittadini residenti in tutte le località del territorio comunale, comunque interessate da consistenti flussi turistici, nonché di tutelare la sicurezza urbana, al fine prevenire e contrastare fenomeni quali il gioco d'azzardo patologico, l'abuso di alcool e lo spaccio di stupefacenti.

Visto il decreto legge 201/2011, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.;

Visto il decreto legge 24/01/2012, n° 1, convertito in Legge 24/03/2012, n° 27;

Vista la legge 18 aprile 2017, n. 48, di conversione del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla sicurezza delle città;

Vista la Legge regionale 06.08.1999 n. 14, recante l'organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;

Vista la Legge regionale n. 22 del 06.11.2019, recante il Testo Unico del Commercio;

Vista la Legge regionale n. 5 del 11.08.2013, recante le disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico, così come modificata dalla Legge Regionale del 11.08.2022, n.16;

Vista la circolare della Regione Lazio - Direzione Sviluppo economico, attività produttive e la ricerca e Direzione Regionale per l'inclusione sociale, prot. 8477 del 11.01.2023, recante i chiarimenti sulla L.R. Lazio n.5/2013, come modificata dalla L.R. Lazio n. 16/2022;

Vista la Circolare della Questura di Roma prot. n. 24786 del 31.01.2023, in particolare sul novellato art. 4, della legge Regionale n. 5/2013;

Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

Visto il d.lgs. n. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 50 e 54;

Visto lo Statuto comunale;

Vista la documentazione agli atti degli uffici;

Considerato altresì che, stante l'urgenza, non si applica, nel caso in esame, la procedura prevista dall'art.7, comma primo, della legge n. 241/1990;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che formano parte integrante del presente atto, di stabilire la seguente disciplina oraria e le seguenti prescrizioni per alcune attività economiche a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 31 dicembre 2025, nell'ambito della libera determinazione di apertura e chiusura al pubblico delle attività produttive prevista dalla vigente normativa nazionale e regionale, al fine di assicurare la sicurezza urbana mediante la prevenzione ed il contrasto di fenomeni quali l'abuso di alcool, lo spaccio di stupefacenti ed il gioco d'azzardo patologico, nonché di garantire le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in tutte le località della città, comunque interessate da consistenti afflussi turistici, fermo restando il possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente:

1) ESERCIZI COMMERCIALI SU AREE PRIVATE, ESERCIZI COMMERCIALI SU POSTEGGI ISOLATI UBICATI IN AREE PUBBLICHE ED ESERCIZI ARTIGIANALI:

1. Tutti gli esercizi commerciali e artigianali di cui al presente paragrafo, ovunque ubicati sul territorio comunale, possono liberamente determinare gli orari di apertura e di chiusura, l'eventuale chiusura domenicale e festiva, nonché l'eventuale mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio, nel rispetto degli accordi aziendali e dei contratti collettivi di lavoro.

2. Tutti gli esercenti sono tenuti a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei all'informazione.

2) MERCATO COPERTO DI VIA DEGLI ORTI:

1. Gli operatori commerciali che esercitano all'interno del Mercato coperto di Fiumicino, costituitisi nell' "Associazione Gestione Servizi Mercato Mario Tocchi", possono liberamente determinare gli orari di apertura e di chiusura, l'eventuale chiusura domenicale e festiva, nonché l'eventuale mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio, nel rispetto degli accordi aziendali e dei contratti collettivi di lavoro.

2. L'associazione dovrà rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del Mercato coperto di Via degli Orti mediante cartelli o altri mezzi idonei all'informazione e dovrà inoltre comunicare all'Amministrazione comunale l'orario e i giorni di apertura e chiusura del Mercato.

3) MERCATI SETTIMANALI:

Le operazioni di montaggio e smontaggio dei banchi dovranno avvenire, tassativamente, non prima delle ore 06.30 e non oltre le ore 15.00, al fine di garantire le operazioni di pulizia delle aree pubbliche.

4) PUBBLICI ESERCIZI ADIBITI ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE COMPRESI GLI ESERCIZI COMMERCIALI SU POSTEGGI ISOLATI UBICATI IN AREE PUBBLICHE ADIBITI ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE:

1. Tutti gli esercizi di cui al presente paragrafo, ovunque ubicati sul territorio comunale, compreso il demanio marittimo, possono liberamente determinare gli orari di apertura e di chiusura al pubblico.

2. Tutti i titolari degli esercizi di somministrazione hanno l'obbligo di esporre un apposito cartello con la chiara indicazione dell'orario e dei giorni di apertura e chiusura dell'attività.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle attività di somministrazione di cui all'articolo 78, comma 2, lettere A (somministrazione svolta congiuntamente ad altra attività prevalente, quale quella di spettacolo, intrattenimento, svago, sport e cultura), C (somministrazione al domicilio del consumatore), D (somministrazione nelle strutture ricettive alberghiere, nei confronti delle persone alloggiate e non), E (somministrazione in altri complessi ricettivi, relativamente alle prestazioni rese agli alloggiati e ai loro ospiti), F (somministrazione in locali situati all'interno di porti, aeroporti e stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime) G (somministrazione nelle mense aziendali a favore dei dipendenti di amministrazioni, enti e imprese pubbliche e private), H (somministrazione nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, negli stabilimenti militari delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle strutture di accoglimento per immigrati, rifugiati e profughi ed altre simili strutture di accoglienza e sostegno, I (somministrazione nei mezzi di trasporto pubblico), L (somministrazione in locali situati all'interno di medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita e centri commerciali) e M (somministrazione in locali situati all'interno dei mercati all'ingrosso e dei centri agroalimentari) della L.R. Lazio n. 22 del 6.11.2019 (Testo Unico del Commercio), in quanto tali attività sono tenute ad osservare gli orari delle strutture nelle quali sono ospitate. Nei casi previsti dalle lettere A, L e M, l'orario di apertura e chiusura è liberamente determinato qualora le attività di somministrazione abbiano accesso diretto alla pubblica via.

5) PUBBLICI ESERCIZI CHE EFFETTUANO ESECUZIONI MUSICALI, EVENTI E MANIFESTAZIONI:

1. Tutte le attività di intrattenimento che comportano emissioni sonore sono tenute al rispetto dei limiti di emissione e immissione acustica previsti dalla L. 447/1995 e dal vigente Piano comunale di classificazione acustica.

2. I pubblici esercizi autorizzati ad effettuare esecuzioni musicali, gli eventi e le manifestazioni che utilizzano impianti di diffusione e amplificazione sonora, devono osservare il seguente orario in relazione agli intrattenimenti musicali:

- venerdì, sabato e prefestivi: dalle ore 18:00 alle ore 01:00;

- tutti gli altri giorni: dalle ore 18:00 alle ore 24:00.

3. Eventuali deroghe ai suindicati orari potranno essere concesse, con ordinanza sindacale, in

relazione alla rilevanza culturale, sociale, politica e religiosa dei singoli eventi.

4. Sono esonerate dall'obbligo del rispetto dei suindicati orari le seguenti manifestazioni di rilevante interesse locale:

- Sagra della tellina;
- Sagra del pesce;
- Fiera di S. Ippolito;
- Fiera della festività religiosa e civile dell'Assunta;
- tutti gli eventi organizzati e/o promossi dall'Amministrazione Comunale.

6) ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO DANZANTE

1. Tutte le attività di intrattenimento che comportano emissioni sonore sono tenute al rispetto dei limiti di emissione e immissione acustica previsti dalla L. 447/1995 e dal vigente Piano comunale di classificazione acustica.

2. Le discoteche al chiuso devono osservare il seguente orario:
apertura non prima delle ore 19:00, chiusura non oltre le ore 02:30.

3. Le attività di intrattenimento danzante stagionale autorizzate sul demanio marittimo devono osservare i seguenti orari:

- venerdì, sabato e prefestivi: dalle ore 18:00 alle ore 01:00;
- tutti gli altri giorni: dalle ore 18:00 alle ore 24:00.

7) ATTIVITA' DI SALA GIOCHI - GIOCHI LECITI:

1. Tutti gli esercizi di cui al presente paragrafo, ovunque ubicati sul territorio comunale, possono liberamente determinare gli orari di apertura e di chiusura al pubblico.

2. Tutte le attività di sala giochi che utilizzano gli apparecchi indicati all'art. 110, comma 6, lettere a) e b) del R.D. 773/1931 e le altre tipologie di esercizi ove è consentita la loro installazione, dovranno obbligatoriamente rispettare l'interruzione dell'attività dei suddetti apparecchi, così come di seguito indicato:

- dalle ore 08:00 alle ore 10:00,
 - dalle ore 13:00 alle ore 15:00,
 - dalle ore 24:00 alle ore 04:00,
- tutti i giorni, compresi i festivi.

3. Negli orari di non funzionamento gli apparecchi dovranno essere spenti singolarmente tramite l'apposito interruttore elettrico ed essere mantenuti non accessibili;

4. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di esercizio di esporre, all'esterno e all'interno del locale, in luogo ben visibile al pubblico, un apposito avviso che renda noto la fascia oraria fissata con il presente provvedimento, in cui è consentito l'utilizzo degli apparecchi di cui ai punti precedenti, contenente anche formule di avvertimento sui rischi connessi alla pratica dei giochi con vincita in denaro, nonché alle sanzioni applicabili.

8) ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE:

- apertura non prima delle ore 10:00, chiusura non oltre le ore 24:00.

9) DIVIETO DI VENDITA CON ASPORTO IN CONTENITORI IN VETRO DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE:

E' vietata in tutto il territorio comunale dalle ore 22:00 la vendita con asporto in contenitori in vetro di bevande alcoliche e superalcoliche, con riferimento a mero titolo esemplificativo agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, agli esercizi commerciali su area privata, agli esercizi per il commercio e/o la somministrazione su aree pubbliche, alle attività artigianali.

Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate ai sensi della vigente normativa statale, regionale e comunale.

DISPONE

l'immediata eseguibilità della presente ordinanza e la pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché la più ampia diffusione tramite il sito internet comunale – sezione trasparenza, comunicati stampa e ogni altro mezzo a disposizione;

che la presente Ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale dell'Ente e trasmessa, per quanto di competenza:

- alla Prefettura di Roma;
- al Commissariato Distaccato di di Fiumicino, a tutte le altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio comunale ed al Comando di Polizia Locale, i quali hanno il potere di controllo e l'obbligo di far osservare l'esecuzione della presente ordinanza;
- alle associazioni di categoria.

AVVERTE

che nei casi di reiterata inosservanza delle disposizioni contenute nel dispositivo della presente ordinanza, il Questore può disporre l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D.18.6.31, n. 773), così come modificato dall'art. 12 bis del D.L. 14/2017, convertito nella Legge 48/2017.

I verbali di accertamento delle violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, che comportano la misura della sospensione, ai sensi del precitato art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18.6.31, n. 773) così come modificato dall'art. 12Bis del D.L. 14/2017, convertito nella Legge 48/2017, saranno inviati al Questore per quanto di competenza.

E', comunque fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari.

Ai sensi dell'art.5, comma 3, della legge 241/1990 il responsabile del procedimento in oggetto è il dirigente dell'Area Sviluppo Economico del Comune di Fiumicino dr. Giuseppe Galli.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso con le seguenti modalità:

- entro il termine perentorio di n. 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio;
- entro il termine perentorio di 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

II IL SINDACO

MARIO BACCINI